

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA CCXLV

11 novembre 2003

Presidenza: Luciano ALBERTIN
Giorgio MORRA DI CELLA
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 11 del mese di novembre duemilatre, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Luciano ALBERTIN e, per la restante parte, dei Vice Presidenti del Consiglio Giorgio MORRA DI CELLA e Giuseppe CERCHIO, e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO, si e' riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 4 novembre 2003 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri: Luciano ALBERTIN - Lorenzo AGASSO - Ciro ARGENTINO - Angelo AUDDINO - Luigi BIANCO - Barbara BONINO - Levio BOTTAZZI - Giuseppe BRUNO - Arturo CALLIGARO - Mario CASSARDO - Giuseppe CERCHIO - Vincenzo CHIEPPA - Massimo COTICONI - Mariella DEPAOLI - Luca FACTA - Paolo FERRERO - Cesare FORMISANO - Vincenzo GALATI - Francesco GOIA - Giuseppe IANNO' - Carmela LOIACONI - Giorgio MORRA DI CELLA - Candido MUZIO - Amalia NEIROTTI - Gianfranco NOVERO - Dario OMENETTO - Giovanni OSSOLA - Giacomo PORTAS - Modesto PUCCI - Marta RABACCHI - Salvatore RAPISARDA - Davide RICCA - Francesco ROMEO - Massimo ROSTAGNO - Silvana SANLORENZO - Aurora TESIO - Alberto TOGNOLI - Giancarlo VACCA CAVALOT - Sergio VALLERO - Gian Luca VIGNALE.

Sono assenti i Consiglieri: Giovanna ALBERTO - Piergiorgio BERTONE - Michele CHIAPPERO - Alberto FERRERO - Giovanna TANGOLO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Giuseppe GAMBA - Luigi RIVALTA - Antonio BUZZIGOLI - Franco CAMPIA - Luciano PONZETTI - Giovanni OLIVA - Giuseppina DE SANTIS - Maria Pia BRUNATO - Valter GIULIANO - Marco BELLION - Silvana ACCOSSATO - Barbara TIBALDI - Alessandra SPERANZA - Elena FERRO.

Commissione di scrutinio: Vincenzo GALATI - Davide RICCA - Gian Luca VIGNALE.

(Omissis)

OGGETTO: Urbanistica - Comune di Rivarossa - Variante strutturale al P.R.G.C. e contestuale adozione di piano particolareggiato - Pronunciamento di compatibilita' ed osservazioni.

N. Protocollo: 269154/2003

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (28/10/2003), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo e' di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Rivarossa risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-4162 del 12.12.1994;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - Variante Parziale n. 1, con deliberazione C.C. n. 18 del 05/03/1998;
 - Variante Parziale n. 2, con deliberazione C.C. n. 10 del 29/02/2000;
 - Variante Parziale n. 3, con deliberazione C.C. n. 43 del 02/11/2000;
 - Variante Parziale n. 4, con deliberazione C.C. n. 15 del 15/05/2003, approvata in via definitiva con deliberazione C.C. n. 15 del 15/05/2003;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 14 del 15/05/2003, il progetto preliminare di una variante strutturale al suddetto P.R.G.C., con contestuale adozione di Piano particolareggiato, che ha trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6, art. 15 L.R. n. 56/77;

considerato che al Comune di Rivarossa sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 812 abitanti (al 1971); 969 (al 1981); 1211 (al 1991); 1427 (al 2001), dato che conferma un trend demografico in costante crescita;
- superficie territoriale di 1.101 ettari dei quali 376 in pianura e 725 in collina; 813 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 273 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 15 ettari con pendenze superiori ai 20°; nella porzione di territorio di pianura, 192 ettari appartengono alla Classe II^a della Capacità d'Uso dei Suoli. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 514 ettari, che costituisce il **42%** dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Ciriè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: **non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);**
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 20.01 (tratto di collegamento con la S.P. n. 39) e n. 39 ed è interessato dal progetto di nuovo tracciato della ex S.S. n. 460;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Malone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Valle, Rio Verdeis e il Torrente Mignana;
 - la Provincia di Torino, ha approvato con deliberazione G.P. n. 1338-251781 del 05/12/2000 uno studio riguardante l'asta del Torrente Malone, inviato per l'approvazione all'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 154 ettari;

· Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10005 "Vauda", che interessa una superficie comunale di 155 ettari;
(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14/2003 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati al fine di:

- trasferire l'area residenziale vigente "Cr3.3" in una più estesa area residenziale "Cr 4.1" e conseguentemente destinare a servizi pubblici di verde attrezzato l'area "Cr3.3";
- acquisire una più vasta zona per servizi pubblici al confine dell'Area Protetta da destinare alla realizzazione di una nuova scuola elementare e di una casa di riposo;
- acquisire le aree necessarie per un adeguato sistema di parcheggi pubblici e per una nuova rotonda "alla francese" sulla S.P. n. 39 che regoli e disimpegni in sicurezza la viabilità e gli accessi verso la zona "Diletta" e le nuove aree residenziali ed a servizi;
- acquisire le aree necessarie a realizzare le opere indispensabili per completare la viabilità pedonale nell'area "Paradiso-Bandi-Diletta";

rilevato che, nello specifico, il Piano Particolareggiato, propone alcune modifiche al P.R.G.C. al fine di risolvere in modo complessivo la sistemazione dell'area stessa, procedendo all'eliminazione della zona residenziale "Cr3.3", che viene destinata a parco pubblico essendo ubicata ai margini dell'Area Protetta Regionale Istituita "Riserva Naturale Orientata della Vauda".

L'area residenziale viene rilocalizzata (ed ampliata) nella zona in fregio a Strada San Francesco al Campo (S.P. n. 39), al confine con una nuova zona a servizi, già prevista da una precedente "variante parziale" al Piano regolatore.

Le rimanenti aree, comprese nel Piano Particolareggiato, sono destinate a verde pubblico, anche in funzione di possibili sviluppi delle stesse, al miglioramento della viabilità esistente, con la realizzazione di parcheggi pubblici.

La zona residenziale in progetto, dotata di parcheggi ed aree verdi, è suddivisa in lotti edificabili aventi le stesse caratteristiche costruttive di quelli già realizzati nel complesso denominato "La Diletta", sito a nord della S.P. n. 39.

La superficie complessivamente interessata dal Piano Particolareggiato è pari a mq 96.204, così suddivisi:

- area residenziale: mq 36.315;
- area per servizi pubblici (scuola elementare e Casa di riposo): mq 12.700;
- area a verde pubblico: mq 43.437;
- area per nuova viabilità: mq 1.992;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità in data 29/08/2003, il quale segnala l'interferenza tra gli interventi proposti con la viabilità provinciale;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 01/10/2003, nella quale, tenuto conto anche del parere del sopracitato Servizio, si propone la presentazione di alcune osservazioni;

sentita al riguardo la 5^a Commissione consiliare permanente nella seduta del 15/10/2003, la quale ha sostanzialmente accolto la proposta formulata dal Servizio Urbanistica;

considerate condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica e dalla 5^a

Commissione Consiliare permanente, in riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale nonché alle competenze dirette in materia di difesa del suolo e protezione civile;

visti:

- il 6° comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

D E L I B E R A

1. che, in merito al Progetto preliminare della Variante Strutturale del P.R.G.C., con contestuale adozione di Piano Particolareggiato, adottato dal Comune di Rivarossa con deliberazione C.C. n. 14 del 15/05/2003, non si rilevano incompatibilità manifeste con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003, pubblicata sul B.U.R. in data 21/08/2003) in quanto le sue indicazioni non sono così articolate da definire particolari modalità d'uso dei suoli, che risultano genericamente ad attività agricole;
2. di formulare le seguenti osservazioni:
 - a) in linea generale si osserva che nella zona oggetto della Variante, sita al confine dell'Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*", è avvenuta la compromissione di un territorio originariamente privo di edificazione, attraverso una trasformazione sostanzialmente incontrollata. Partendo dalla trasformazione di una cascina in edificio ricettivo, è stato innescato un processo insediativo di aree che erano per loro natura agricolo-forestali (con la stessa elevata valenza ambientale di quelle incluse nell'Area Protetta) site a circa 1 km di distanza dal Capoluogo; negli anni si è formato un esteso agglomerato, una vera e propria frazione che storicamente non esisteva, priva peraltro di negozi e di servizi essenziali, nella quale si è insediato buona parte dell'incremento di popolazione che ha caratterizzato il Comune nell'ultimo ventennio. E' auspicabile che le future trasformazioni urbanistiche del Comune siano impostate con un diverso criterio, privilegiando l'espansione in prossimità del Capoluogo, nelle zone già dotate delle necessarie infrastrutture, tutelandone la sua funzione di centralità storica, che potrebbe in futuro essere soppiantata dalla improvvida evoluzione insediativa dell'area "*Diletta – Paradiso*";
 - b) in considerazione di quanto sopra osservato, si ritiene la proposta della Variante non condivisibile poiché, pur prendendo atto della preesistenza nel P.R.G.C. vigente dell'area "*Cr3.3*", si continua a perseguire una politica di dispersione sul territorio dell'edificato, anziché limitare il consumo del suolo, in contrasto con il primo degli "*obiettivi generali*"

individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento, finalizzato a *“contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione; ridurre la dispersione dell’urbanizzato; ridurre la frammentazione del territorio dovuta all’edificato”* e con le indicazioni normative del P.T.C. stesso, le quali non individuano il Comune di Rivarossa tra i *“sistemi di diffusione urbana”*. Contrarietà su questa impostazione metodologica perseguita dal Comune sono già state espresse dalla Provincia con le osservazioni formulate (deliberazione della G.P. n. 1400-233846/2002 del 22/10/2002) alla Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., con la quale si è prevista la soppressione di alcune aree destinate a servizi pubblici (ex art. 21 L.R. n. 56/77) individuate nel Capoluogo dal P.R.G.C. vigente, accorrandole e rilocalizzandole in zona agricola non contigua all’edificato (area *“S 25, 59, 58, 17, 42”*). Le osservazioni della Provincia, con le quali si richiedeva di valutare la congruità di quanto proposto, poiché (come precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto *“Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41”*) *“(omissis) Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano”* non sono state prese in considerazione dal Comune, che ha approvato in via definitiva la Variante parziale n. 4 con deliberazione C.C. n. 15 del 15/05/2003;

- c) il Piano Particolareggiato interessa aree site alla confluenza tra due strade provinciali, la n. 39 e la n. 20.01 e non propone viabilità comunali a supporto dei nuovi insediamenti; a tale proposito si richiama la direttiva dell’art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C., la quale prevede che: *“Qualora nei piani regolatori siano previsti insediamenti la cui giustificazione insediativa e/o la cui funzionalità ed efficienza si basino sulla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, devono sempre essere previste norme che vincolino la realizzazione di tali insediamenti alla costruzione delle infrastrutture viarie necessarie, fissando i termini di precedenza o contestualità temporale”*.

Si rileva altresì che:

- la S.P. n. 20.01 si presenta con caratteristiche di strada campestre con fondo sterrato e sezione assai ridotta, pertanto non idonea a svolgere funzioni di asse viario per futuri sviluppi urbanistici;
 - qualora l’Amministrazione intendesse confermarne la localizzazione, dovrà provvedere a propria cura e spese, ad adeguare le caratteristiche geometriche della strada, compresa la rotatoria posta all’intersezione delle due strade provinciali, in funzione dell’utilizzo previsto;
 - organizzare la viabilità delle zone di espansione in modo da contenere a livelli minimi il numero di accessi sulle strade provinciali con condizioni di sicurezza sia per gli utenti delle strade sia per i nuovi residenti;
- d) in considerazione del fatto che una porzione del territorio comunale (circa 155 ettari) ricade all’interno dell’Area Protetta Regionale Istituita *“Riserva Naturale Orientata della Vauda”* e del Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE *“HABITAT”* BC 10005 *“Vauda”*, considerato che gli interventi proposti con il Piano Particolareggiato sono limitrofi alle aree suddette, si richiede di predisporre una analisi di compatibilità ambientale più dettagliata rispetto alle scarse indicazioni in merito riportate dalla *Relazione Illustrativa*. Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 20 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e della Circolare del Presidente della giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET dal titolo *“Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione – Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici”*

comunali ai sensi dell'articolo 20";

- e) si rileva altresì che la tavola n. 1 *"Inquadramento Territoriale"* riporta indicazioni non coerenti con quelle contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento;
- f) la Variante in esame è priva di qualsiasi elaborato di carattere geologico; si ribadisce la necessità di allegare necessari approfondimenti, peraltro prevista dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:
- l'art. 14 della L.R. n. 56/77, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C. siano presenti, tra gli altri: *"le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio"* e *"la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza"*,
 - la Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che *"A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG"*;
 - la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che *"... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame"*. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che *"... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77"*;
- g) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *"... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..."* (comma 3 art. 5) e che *"... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica."* (comma 4 art. 5);

3. di trasmettere al Comune di Rivarossa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Rivalta;*
- *gli interventi dei Consiglieri Tognoli e Loiaconi;*
- *la replica dell'Assessore Rivalta;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati.)

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più' alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta il cui oggetto e' sottoriportato.

OGGETTO: Urbanistica - Comune di Rivarossa - Variante strutturale al P.R.G.C. e contestuale adozione di piano particolareggiato - Pronunciamento di compatibilità' ed osservazioni.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	37
Astenuti	=	10 (Bonino - Bruno - Coticoni - Formisano - Ianno' - Loiaconi - Novero - Portas - Tognoli - Vignale)
Votanti	=	27

Favorevoli 27

(Agasso - Albertin - Argentino - Auddino - Bianco - Bottazzi - Bresso - Cassardo - Chieppa - Depaoli - Facta - Galati - Goia - Morra di Cella - Muzio - Neirotti - Omenetto - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Vacca Cavalot - Vallero)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità' della deliberazione teste' approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |                                                                                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Presenti | = | 37                                                                              |
| Astenuti | = | 8 (Bonino - Bruno - Formisano - Ianno' - Loiaconi - Portas - Tognoli - Vignale) |
| Votanti  | = | 29                                                                              |

Favorevoli 29

(Agasso - Albertin - Argentino - Auddino - Bianco - Bottazzi - Bresso - Cassardo - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Galati - Goia - Morra di Cella - Muzio - Neirotti - Novero - Omenetto - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Vacca Cavalot - Vallero)

**La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to E. Sortino

Il Presidente del Consiglio  
F.to L. Albertin

Estratto del verbale del Consiglio Provinciale n. CCXLV dell'11 novembre 2003.

/ar